

**Decreto Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 601**  
**Disciplina delle agevolazioni tributarie.**

**Art. 3** *Retribuzioni dei dipendenti della Chiesa cattolica* [6]

In vigore dal 1 gennaio 1974

[1] Le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorché non stabili, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.

---

Note:

[6] PER MEMORIA:

- Per il trattamento fiscale delle remunerazioni ai ministri di culto, cfr. art. 25, primo comma, legge 20-5-1985, n. 206 e art. 25, primo comma, legge 20-5-1985, n. 222 , art. 32, primo comma, legge 22-11-1988, n. 516, art. 22, primo comma, legge 22-11-1988, n. 517, art. 20, legge 12-4-1995, n. 116 e art. 29, legge 29-11-1995, n. 520 .